

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

(GU n.76 del 23-9-2016)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici Statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 1, laddove e' previsto che il personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonché l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, registrato presso la Corte dei Conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1579, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);

Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;

Ravvisata la necessita' di indire, per il 2017, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014, registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri, con la seguente ripartizione di posti:

a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito;

c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

d) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 13.

3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale.

4. La Direzione Generale si riserva altresì la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse.

In tal caso ne sarà data notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti appartenenti alle sottototate categorie:

a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

b) Ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituiti Ufficiali di pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.

2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver superato il giorno di compimento del:

1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a);

2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);

3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d).

Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai

corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equivalenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di P.E.C. cnrconcuiff@pec.carabinieri.it e al proprio comando/ente d'appartenenza;

g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato.

3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.

2. Il concorrente può scegliere la modalità di identificazione tra quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito

indicate:

a) indirizzo di posta elettronica certificata intestata al concorrente;

b) carta d'identita' elettronica (CIE) di tipo conforme agli standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorrente titolare di questo tipo di smart card deve:

compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;

identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE/CNS e del PIN a essa associato;

c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:

compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;

scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;

sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente);

eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it-area concorsi.

Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.

3. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo email indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.

4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 7.

5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.

Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 7.

6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al comando del reparto/ente presso il quale sono in

forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 7.

7. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:

a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli Ufficiali);

b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo Ispettori).

Una copia della medesima documentazione dovrà essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata, facendo ricorso all'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento) per i reparti dell'Arma dei Carabinieri e, tramite posta, per le altre Forze Armate.

8. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle Forze di completamento, in congedo, la documentazione di cui al precedente comma 7, lettera a) sarà acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso.

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:

a) una prova di preselezione (eventuale);

b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale);

c) la valutazione dei titoli di merito;

d) le prove di efficienza fisica;

e) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica;

f) gli accertamenti attitudinali;

g) una prova orale;

h) una prova facoltativa di lingua straniera.

Ai medesimi accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;

b) la commissione per le prove di efficienza fisica;

- c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
- d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a), sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
- b) due o più Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membri;
- c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte;
- d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
- e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera;
- f) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sarà composta da:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente;
- b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, presidente;
- b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro;
- c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 6

Prova di preselezione (eventuale)

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con

le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il 3 novembre 2016, con inizio non prima delle 10,00, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:

«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;

«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata «Flaminio» della Metropolitana - linea A.

La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle 9,45, tenendo conto che:

a) in ogni caso, a partire dalle 9.45, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma «Salvo d'Acquisto» (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;

b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento della medesima prova saranno rese note, indicativamente a partire dal 26 ottobre 2016, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara' ritenuto opportuno effettuarla.

2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.

Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015 citato in premessa e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il medesimo provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

4. Al termine della correzione della prova di preselezione verra' formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.

I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove.

5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte saranno resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.

6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione dell'esito definitivo della prova di preselezione, potrà prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.

Art. 7

Prove scritte

1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, ovvero i concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere:

a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore.

I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato Allegato A al presente decreto.

I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 754, potranno chiedere di effettuare le stesse in lingua tedesca.

2. Le prove scritte avranno luogo presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, raggiungibile con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, nei giorni 9 e 10 novembre 2016, con inizio non prima delle 09.30.

Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dal 26 ottobre 2016, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.

3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 8,15 alle 9,15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che:

a) prima delle 8,15 non sarà possibile accedere all'interno della caserma «Salvo d'Acquisto» - (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;

b) in ogni caso, a partire dalle 9,15, non sarà più consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;

c) non sarà permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie;

d) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di

dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.

4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.

5. L'esito delle prove scritte sarà reso noto con le modalità di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 sarà reso noto, indicativamente a partire dal 3 febbraio 2017, consultando i siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.

Art. 8

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.

Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione.

2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima documentazione dovrà essere prodotta con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell'art. 3, commi 7 e 8.

3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La commissione comunicherà al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Il medesimo personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della

commissione.

5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte sarà reso noto, unitamente alle votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente a partire dal 3 febbraio 2017 o, comunque, prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 12, con le modalità di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente art. 7. Le medesime prove avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 22 febbraio 2017.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnrconcurff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).

3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015 citato nelle premesse. Le medesime norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale dovrà essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 8.

5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi.

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Art. 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri.

Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciataro e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i medesimi accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) primo alinea del presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) primo alinea, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. La documentazione di cui al comma 2, lettera f), qualora non consegnata alla data prevista per gli accertamenti sanitari dovra' comunque essere prodotta dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.

2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:

a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers

virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;

d) per i concorrenti di sesso femminile:

ecografia pelvica con relativo referto;

referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;

e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;

f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;

g) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalle direttive tecniche della Direzione generale della Sanità militare approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015, di cui in premessa.

Il medesimo provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà, in base a quanto prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) visita cardiologia con ECG;

b) visita oculistica;

c) visita odontoiatrica;

d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

e) visita psichiatrica;

f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

g) analisi del sangue concernenti:

- 1) emocromo completo;
- 2) VES;
- 3) glicemia;
- 4) creatininemia;
- 5) trigliceridemia;
- 6) colesterolemia;
- 7) transaminasemia (GOT e GPT);
- 8) bilirubinemia totale e frazionata;
- 9) gamma GT;

h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;

i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.

Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'Allegato E.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:

a) per i concorrenti in servizio permanente, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare;

b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale.

Tutti i concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell'Allegato F.

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, tutti i candidati dovranno, altresì, rientrare entro i prescritti valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare.

6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, oltre ai concorrenti in servizio permanente nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto ed a quelli di cui al comma 5, lettera b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato (ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale dell'enzima G6PD) e che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, tutti coloro che risultino affetti da:

a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al

servizio militare secondo la normativa vigente;

b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria);

c) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;

d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;

e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri.

7. Saranno, altresì, giudicati inidonei tutti i concorrenti che presentino tatuaggi:

a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);

b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di servizio.

8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. Dette concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista idoneità psico-fisica. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti

attitudinali, articolati su due distinte fasi:

a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance;

Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;

b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilità'.

Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno 2015, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10, comma 1.

Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso.

3. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.

Art. 12

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire dal 3 aprile 2017, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'Allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 10 marzo 2017, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012.

2. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.

3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10, comma 1.

4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno

sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in una prova scritta ed orale in non piu' di una lingua scelta tra quelle indicate nell'Allegato G (i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) - non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca). La medesima prova si svolgera' con le modalita' indicate nel paragrafo 4 dell'Allegato A al presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.

5. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dall'11 aprile 2017, nel sito internet www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, n. 186 - 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 13

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando:

- a) i voti riportati nelle due prove scritte;
- b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
- c) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
- d) il voto riportato nella prova orale;
- e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.

3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127 del 1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191 del 1998.

4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 2, comma 4, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.

5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Art. 14

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.

Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2, comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.

3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori:

a) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 738, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina;

b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo;

c) dovranno produrre:

il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;

un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.

I militari gia' in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).

4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.

5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.

6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:

a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in congedo.

7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

8. L'eventuale beneficiario della riserva destinata ai possessori dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà destinato per l'impiego presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige.

Art. 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, l'Amministrazione Difesa potrà richiedere agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 16

Esclusioni

1. La Direzione generale per il Personale militare può escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verrà accertato dopo la nomina.

Art. 17

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonché a quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, agli enti previdenziali.

2. Il cittadino gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale del Personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza:

a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3, comma 7;

c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

Allegato A

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

1. PROVA DI PRESELEZIONE

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa vertera' su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualita', storia, geografia, matematica, geometria, educazione civica, scienze e storia delle arti), di logica deduttiva (ragionamento numerico e ragionamento verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dello svolgimento della prova preliminare, sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo scritto.

La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a far distribuire ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornira' ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in

particolare le modalita' di corretta compilazione del modulo risposta test.

Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verra' escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato.

Al termine della prova la commissione adottera' le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e, con l'ausilio di strumenti informatici, provvedera' alla correzione della prova al termine della stessa.

2. PROVE SCRITTE

1ª prova scritta.

Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2ª prova scritta.

Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale, su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie.

3. PROVA ORALE

Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, su argomenti tratti da cinque tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale:

1ª tesi: la sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione;

2ª tesi: la legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L'efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunita';

3ª tesi: il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l'antigiuridicita' (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilita' (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilita' oggettiva;

4ª tesi: il reo, l'imputabilita', la pericolosita' sociale, la capacita' a delinquere, i tipi d'autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza);

5ª tesi: le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilita' e le cause di estinzione del reato e della pena;

b) procedura penale:

1ª tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore;

2ª tesi: gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullita' degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova;

3ª tesi: le misure precautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari;

4ª tesi: le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilita'; attivita' ad iniziativa della polizia giudiziaria; attivita' del pubblico ministero; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione; udienza preliminare.

Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto.

Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica

ed innanzi al Giudice di Pace;

5^a tesi: il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale;

c) istituzioni di diritto privato:

1^a tesi: le fonti delle norme giuridiche; l'interpretazione della legge; le situazioni giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico; l'atto e il negozio giuridico; la tutela dei diritti; i soggetti dell'attività giuridica;

2^a tesi: i beni; beni mobili e beni immobili; beni materiali e beni immateriali; proprietà; diritti reali di godimento e di garanzia; comunione e condominio; possesso; l'acquisto delle situazioni giuridiche;

3^a tesi: le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle obbligazioni; l'autonomia privata e il contratto; contratti tipici e contratti atipici; le vicende del contratto; invalidità e inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di credito; la responsabilità per fatto illecito;

4^a tesi: l'impresa; l'azienda; società di persone; società di capitali; società cooperative; lo statuto dell'impresa; il rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato; le fonti del rapporto di lavoro subordinato;

5^a tesi: la tutela dei diritti; la forma degli atti giuridici; la prova degli atti giuridici; il documento e la documentazione; tipologie di documenti; la pubblicità immobiliare; le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza;

d) tecnica professionale:

1^a tesi: deontologia dell'Ufficiale dei Carabinieri (principi generali, precetti del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri); premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri (libertà d'azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense, punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dipendenze dell'Arma dei Carabinieri); compiti dell'Arma dei Carabinieri (forza militare di polizia a competenza generale; compiti militari);

2^a tesi: ordinamento dell'Arma dei Carabinieri (Comando Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti per esigenze specifiche); struttura logistica dell'Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le caserme: proprietà, requisiti e gestione); la telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di Polizia;

3^a tesi: servizi d'istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio, norme per l'esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimità); registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di chiesuola); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell'Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, obblighi dell'Ufficiale ed agente di pubblica sicurezza);

4^a tesi: coordinamento delle Forze di Polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di amministrazione della disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei Carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le sanzioni disciplinari di stato);

e) storia dell'Arma dei Carabinieri:

1^a tesi: la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra;

2^a tesi: l'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le prime missioni all'estero;

3^a tesi: l'Arma nella 1^a guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare;

4^a tesi: l'Arma nella 2^a guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del dopoguerra;

5ª tesi: il terrorismo e la contestazione; l'Arma proiettata verso il futuro.

4. PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verra' sottoposto ad un'iniziale prova scritta ("writing"), consistente in un test non inferiore a 60 domande a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 60 minuti.

I candidati che conseguiranno nella prova scritta di "writing" una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale di "speaking" e "reading", della durata non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.

b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrispondera' il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 13:

per le lingue inglese e araba:

- 1) da 29,01/30 a 30,00/30: 3,00 punti;
- 2) da 27,00/30 a 29,00/00: 2,00 punti;
- 3) da 24,00/30 a 26,99/30: 1,00 punti;
- 4) da 21,00/30 a 23,99/30: 0,50 punti;
- 5) da 18/30 a 20,99/30: 0,00 punti;

per le restanti lingue di cui all'Allegato G:

- 1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,50 punti;
- 2) da 27,00/30 a 29,00/30: 1,00 punti;
- 3) da 24,00/30 a 26,99/30: 0,50 punti;
- 4) da 18/30 a 23,99/30: 0,00 punti.

AVVERTENZE

Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare le sinossi di tecnica professionale e di storia dell'Arma predisposte dalla Scuola Ufficiali Carabinieri.

In particolare i concorrenti:

a) in servizio nell'Arma dei Carabinieri, potranno consultarle accedendo alla sezione sinossi dell'area intranet del portale "Leonardo";

b) non in servizio nell'Arma dei Carabinieri, potranno acquisirle inviando apposita istanza in e-mail, all'indirizzo di posta elettronica cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it e riceverle, con le stesse modalita', in formato pdf.

Per la preparazione delle restanti materie, si suggerisce di far ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.

Allegato B

Valutazione dei titoli

(Art. 8, comma 3 del bando)

Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti

a) Diplomi di laurea:

i diplomi di laurea cui e' connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 8, comma 3 del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modificazioni:

punti 3,00/30 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:

- Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
- Architettura del Paesaggio;
- Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
- Informatica;
- Sicurezza Informatica;
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
- Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
- Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;

Scienze e Tecnologie Geologiche;
Scienze e Tecnologie Alimentari;
punti 2,00/30 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi

di:

Beni Culturali;
Biotecnologie;
Ingegneria Civile e Ambientale;
Scienze Biologiche;
Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale;
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
Scienze e Tecnologie Informatiche;
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura;
Scienze Geologiche;

b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente:
punti 1,50/30;

c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 1,00/30;

d) conoscenza di una lingua straniera di cui all'Allegato G
certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita':

1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 3,00/30
cosi' ripartiti:

3,00/30 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

2,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a
14;

1,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a
12;

0,50/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;

2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,50/30
cosi' ripartiti:

1,50/30 punti per un livello di conoscenza pari a 16;

1,00/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a
14;

0,50/30 punti per un livello di conoscenza non inferiore a
12.

Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non
avranno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 12,
per l'accertamento della conoscenza della stessa lingua. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di piu' lingue potra'
essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;

e) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al "Common European frame work of Reference for
languages - CEFR", attestata dagli "Enti certificatori" riconosciuti
dal Ministero dell'Istruzione:

1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 3,00/30
cosi' ripartiti:

3,00/30 punti per un livello di conoscenza C2;

2,00/30 punti per un livello di conoscenza C1;

1,00/30 punti per un livello di conoscenza B2;

0,50/30 punti per un livello di conoscenza B1;

3) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,50/30
cosi' ripartiti:

1,50/30 punti per un livello di conoscenza C2;

1,00/30 punti per un livello di conoscenza C1;

0,50/30 punti per un livello di conoscenza B2.

Detti punteggi saranno attribuiti esclusivamente a coloro che non
avranno chiesto di sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 12,
per l'accertamento della conoscenza della stessa lingua. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di piu' lingue potra'
essere riconosciuto il punteggio incrementale solo per una di esse;

f) possesso delle seguenti certificazioni informatiche;

certificazione CIFI (Certified Information Forensics
Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP
(Systems Security Certified Practitioner): 4,00 punti;

certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals): 2,00 punti;

altre certificazioni informatiche riconosciute a livello
europeo ed internazionale: 0,20/30 punti;

g) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante

dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 6,00/30;

h) eventuali altri titoli e benemerite: massimo punti 1,00/30.

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sara' attribuito il punteggio esclusivamente al titolo piu' elevato.

Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for languages - CEFR verra' attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di certificazione piu' elevato.

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE

1. Inglese
2. Albanese
3. Amarico
4. Arabo
5. Bulgaro
6. Ceco
7. Cinese
8. Croato
9. Coreano
10. Dari
11. Ebraico
12. Farsi
13. Francese
14. Giapponese
15. Greco
16. Hindi
17. Macedone
18. Norvegese
19. Olandese
20. Polacco
21. Portoghese
22. Mandarino
23. Rumeno
24. Russo
25. Serbo
26. Sloveno

27. Somalo
28. Spagnolo
29. Swahili
30. Svedese
31. Tedesco
32. Tigrino
33. Turco
34. Ungherese
35. Urdu-hindi